

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco
Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2201 del 14 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento €. 227,40 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 337/11 R.G. e n. 439/2011 R.G.N.R. davanti al GIP del Tribunale di Modica, nei confronti del dipendente dott. S.G., dirigente medico matr. n. 22590.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Tolomeo

Il 14 NOV. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il dipendente dott. S.G., dirigente medico matr. n. 22590 in servizio presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Modica, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale, iscritto al n. 337/2011 R.G.N.R. e n.439/11 R.G.N.R. davanti al GIP del Tribunale di Modica, svoltosi per ragioni connesse al servizio, conclusosi con l'archiviazione del procedimento del Tribunale di Modica per non aver commesso il fatto;

VISTO l'art. 25 2° comma del CCNL Aree -Dirigenziali Sanità 1998 - 2001, che prevede: *"L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione allo interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dirigente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

VISTA la nota prot. n. 4928 del 30.10.2013 del dipendente dott. S.G. matr. n. 22590, con allegata la fattura n. 21 del 28.09.2013 emessa dall'avv. Margherita Modica Bittoldo del foro di Modica, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 227,40 al lordo di iva e cpa;

RICHIAMATE la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente dott. S.G. matr. n. 22590 ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Aree-Dirigenziali Sanità 8.6.2000 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, al valore minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense, quindi per l'importo di €. 227,40 al lordo di iva e cpa;

- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente S.G. l'importo di €. 227,40 al lordo di iva e cpa a titolo di rimborso per spese legali;
- Autorizzare la relativa spesa, imputandola al conto di costo n. 50202011607 denominato "rimborso del personale".

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	462/40		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
